



COMUNE DI USSASSAI

PROV. OGLIASTRA

Via Nazionale, 120 - CAP 08040 - USSASSAI
CF/P. IVA 00160240917 - TEL. 0782 55710 - FAX 0782 55890

Prot. n. 1839
del 27/05/2013

ORDINANZA N° 4 DEL 27/05/2013

**ADEMPIMENTI RELATIVI AL PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI
INCENDI E PER L'IGIENE PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO ANNO 2013.**

IL SINDACO

- **Premesso** che occorre predisporre particolari accorgimenti al fine di prevenire, con l'approssimarsi della stagione estiva, ogni possibile pericolo legato agli incendi estivi ed al proliferare delle zecche e di altri insetti nocivi per la salute delle persone;
- **Ritenuto** necessario ed urgente tutelare la salute pubblica in particolare adottando le dovute misure preventive;
- **Vista** la Legge 21 Novembre 2000, n.° 353, art. 3 comma 3, lettere ce d;
- **Esaminato** il piano regionale per la prevenzione degli incendi e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con Deliberazione della G.R. 27/53DEL 19/06/2012;
- **Viste** le prescrizioni Regionali antincendio per l'anno 2013, approvate con Delibera G.R. N. 16/20 del 09/04/2013;
- **Considerato** che la crescita delle sterpaglie e delle erbacce sono causa del proliferare dei parassiti nocivi e che pertanto occorre adottare un provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica e dell'incolumità dei cittadini, stabilendo nel 15 Giugno p.v. il termine ultimo per il taglio e la rimozione delle erbacce all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze dello stesso;
- **Vista** la Legge 23/12/1978, n.° 833;
- **Visto** il T.U. approvato con R.D. 27/07/1934, N.° 1265;
- **Visto** il D.Lgs n.° 267 del 18/08/2000, in particolare l'art. 50;

ORDINA

PARTE I°

- Che **entro il 15 Giugno 2013** tutti i proprietari e i conduttori di terreni appartenenti a qualsiasi categoria d'uso del suolo ed ubicati al di fuori del centro abitato, dovranno provvedere alla:
- Eliminazione e rimozione di erbe, rovi e sterpi, nonché di qualsiasi altro materiale secco che possa costituire pericolo d'incendio, nell'area limitrofa alle strade pubbliche, creando una fascia di almeno 3 metri ivi comprese le strade comunali e vicinali;
- I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli, sono tenuti a realizzare una fascia parafulco avente una larghezza minima di 3 metri intorno ai fabbricati rurali e chiusi destinati a ricevere bestiame.

PARTE II°

- All'interno del centro abitato e nell'immediata periferia i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d'uso, ovvero incolte con presenza d'erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d'incendio o ricettacolo d'insetti o di parassiti nocivi, tra i quali le zecche, sono tenuti al taglio e all'asporto dei residui di falciatura delle aree entro il 15 Giugno 2013; detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l'elevato rischio d'incendio boschivo di cui alle prescrizioni regionali Antincendio sopra menzionate. Trascorsa la data entro la quale dev'essere effettuata la pulizia delle aree di cui sopra, ovvero, in caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni gli inadempienti verranno diffidati mediante comunicazione scritta(diffida) a cura del servizio Tecnico, di concerto con il Servizio di Polizia Municipale, perche' provvedano alla ripulitura di tale aree, entro il termine di giorni 5(cinque) dalla data di notifica; decorso inutilmente detto termine, si provvederà ad applicare la sanzione prevista.
 - Il divieto di pascolo e del transito degli animali nel centro abitato e nelle aree prospicienti, salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei;
 - Chiunque violi le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo le disposizioni vigenti, in ogni caso troveranno applicazione le disposizioni previste dalla legge 689/81 e s.m.i.
 - Trascorso inutilmente il termine entro il quale provvedere alla pulizia delle aree indicate nella diffida, senza che l'interessato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà con l'emanazione di un'Ordinanza nominativa, la cui inadempienza comporterà il differimento all'Autorità giudiziaria competente per il reato di cui all'art. 650 del c.p.; si procederà, inoltre. All'esecuzione d'Ufficio con addebito delle spese al contravventore.
- L'ufficio Tecnico, la Polizia Municipale e la Compagnia Barracellare sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 27/05/2013


IL SINDACO
(Dott. Gian Basilio Deplano)